



UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino,
San Cesario sul Panaro

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DA PARTE DEI COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE E PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SISMICA ASSOCIATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21 COMMA 3 DELLA L.R 13/2015.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DA PARTE DEI COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE E PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SISMICA ASSOCIATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21 COMMA 3 DELLA L.R 13/2015.

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 2 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI

ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA

ARTICOLO 6 - ACCORDI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ARTICOLO 7 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SISMICA ASSOCIATO

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

ARTICOLO 9 - SEDE

ARTICOLO 10 - DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE

ARTICOLO 11 - ONERI FINANZIARI

ARTICOLO 12 - DURATA

ARTICOLO 13 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

ARTICOLO 14 - RECESSO, REVOCA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

ARTICOLO 16 - RINVIO

ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

(Provincia di Modena)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DA PARTE DEI COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE E PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SISMICA ASSOCIATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21 COMMA 3 DELLA L.R 13/2015.

TRA

Il Comune di Bastiglia (Mo), in persona del Sindaco Francesca Silvestri, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Bastiglia, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 29 del 26.6.2018, immediatamente eseguibile.

Il Comune di Bomporto (Mo), in persona del Vicesindaco Marcello Mandrioli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bomporto, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 23 del 20.6.2018, immediatamente eseguibile.

Il Comune di Castelfranco Emilia (Mo), in persona del Sindaco Stefano Reggianini, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 53 del 21.6.2018, immediatamente eseguibile.

Il Comune di Nonantola (Mo), in persona del Sindaco Federica Nannetti, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Nonantola, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 44 del 21.6.2018, immediatamente eseguibile.

Il Comune di Ravarino (Mo), in persona del Sindaco Maurizia Rebecchi, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Ravarino, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 26 del 21.6.2018, immediatamente eseguibile.

Il Comune di San Cesario sul Panaro (MO) in persona del Sindaco Gianfranco Gozzoli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Cesario sul Panaro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 46 del 25.6.2018, immediatamente eseguibile.

E

L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Alberto Borghi, domiciliato per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 10 del 27.6.2018, immediatamente eseguibile.

PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara" ;
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 17/5/2000;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 17/6/2000;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19/6/2000;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 19.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Bomporto n. 6 del 23.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Nonantola n. 3 del 15.01.09,
 - del Consiglio Comunale di Ravarino n. 4 del 14.01.09,
 - del Consiglio dell'Unione n. 3 del 07/02/2009 esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara al comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 23.04.09 e che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione il 08.05.2009 con Rep. n. 174;
- che le normative di riferimento, a partire dalla L.R. 21/2012 sul riordino territoriale regionale, individuano, tra le altre cose, l'Unione come lo strumento di governo più appropriato per la dimensione territoriale locale;
- che con le seguenti deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016;
 - del Consiglio Comunale di Bomporto n. 28 del 27/06/2016;
 - del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 57 del 29/06/2016;

- del Consiglio Comunale di Nonantola n. 57 del 28/06/2016;
- del Consiglio Comunale di Ravarino n. 28 del 27/06/2016;
- del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n.31 del 27/06/2016;
- del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n. 10 del 30/06/2016;

tutte ad oggetto “Legge Regionale 21/2012: adeguamento dell’Unione Comuni del Sorbara all’ambito territoriale ottimale. Approvazione Statuto ed Atto Costitutivo”, è stato approvato l’allargamento dell’Unione Comuni del Sorbara ai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;

- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;
- che la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” all’art. 3 prescrive che, per l’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards organizzativi minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
- che ai sensi dell’art. 3, commi 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i Comuni che non hanno optato per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, all’art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- che la L.R dicembre 2017 n. 25 fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell’avvalimento regionale e la conseguente gestione autonoma delle funzioni in materia sismica a cura dei Comuni.
- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e S. Cesario sul Panaro hanno approvato il trasferimento all’Unione medesima delle funzioni inerenti il servizio sismico, con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 26.6.2018;
 - del Consiglio Comunale di Bomporto n. 23 del 20.6.2018;
 - del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 53 del 21.6.2018;
 - del Consiglio Comunale di Nonantola n. 44 del 21.6.2018;

- del Consiglio Comunale di Ravarino n. 26 del 21.6.2018;
- del Consiglio Comunale di San Cesario sul Panaro n. 46 del 25.6.2018;
- del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n. 10 del 27.6.2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti:

- Francesca Silvestri, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bastiglia;
- Marcello Mandrioli, nella sua qualità di Vicesindaco pro-tempore del Comune di Bomporto;
- Stefano Reggianini, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelfranco Emilia;
- Federica Nannetti, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nonantola;
- Maurizia Rebecchi, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ravarino;
- Gianfranco Gozzoli, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Cesario sul Panaro;
- Alberto Borghi, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni del Sorbara;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 21/2012, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione Comuni del Sorbara, è l'integrale conferimento all'Unione, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni simiche, in ottemperanza l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008, con riferimento al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 13 del 2015.

2. Il Servizio Sismica Associato (SSA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

ARTICOLO 2 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI

1. I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario, conferiscono all'Unione Comuni del Sorbara le proprie funzioni in materia sismica, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

2. L'Unione accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto

espresso nel presente atto.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione del Servizio in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione. In tale contesto, i servizi potranno essere erogati anche a favore di altri enti, istituzioni, aziende, società partecipate, previa adozione di specifici protocolli di intesa con l'Unione.

2. L'Unione può stipulare Convenzioni ai sensi dell'articolo n. 19 co. 5 della L.R. n° 21/2012 e ss. mm, con altre Unioni o con Comuni singoli o associati non aderenti all'Unione per l'erogazione di servizi di propria competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

3. I soggetti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

4. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'espletamento delle funzioni in materia sismica, come individuate dal presente atto, è gestito mediante una struttura tecnica, costituita ai sensi della presente convenzione. Tale struttura è inserita all'interno dell'Area Servizi al Territorio dell'Unione comuni del Sorbara.

2. Al Servizio potrà essere preposto a sua volta un responsabile, che dipende funzionalmente dal Responsabile dell'Area; al Responsabile del servizio potrà essere assegnata, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e dal CCNL, l'Area delle posizioni organizzative.

2. Il Servizio Sismica Associato (d'ora in poi SSA), svolge le attività ed assume le responsabilità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva:

- verifica della completezza, regolarità formale e controllo di merito dei progetti esecutivi delle strutture;
- ricezione delle istanze di autorizzazione sismica, verifica della completezza, regolarità formale, controllo di merito e conseguente rilascio dell'autorizzazione sismica;
- verifica della completezza, regolarità formale e controllo di merito degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- attività di sopralluogo in corso d'opera e ad ultimazione lavori;
- attività di supporto tecnico specialistico ai liberi professionisti, soprattutto in sede di redazione dei

progetti ed ai tecnici dei SUE in fase di istruttoria delle pratiche edilizie;

- gestione un unico archivio dei depositi strutturali sia per gli interventi legati all'edilizia privata che alle opere pubbliche;
- altri adempimenti connessi.

3. In relazione alle funzioni conferite, l'Unione è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000.

4. Al SSA è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica nell'ordinamento dei Comuni e dell'Unione.

5. Al SSA compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.

6. Nell'ambito del rapporto funzionale tra l'Unione ed i Comuni, il Dirigente dell'Area/Responsabile del Servizio Sismica Associato, assume gli atti ed i pareri in materia di sismica, sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione per quanto di competenza.

7. I Comuni si impegnano a:

- osservare scrupolosamente le procedure e gli obblighi amministrativi definiti dal SSA, ed adottati dall'Unione nel rispetto della presente convenzione;
- collaborare con il SSA per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;
- ottemperare alle procedure ed agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del SSA.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA

1. Le attività che il servizio svolge a favore dell'utenza sono riconducibili alla tipologia dei servizi svolti dalla pubblica amministrazione a domanda dell'interessato. La circostanza permette di individuare forme di rimborso delle prestazioni rese (diritti di segreteria e diritti di istruttoria).

2. I diritti di istruttoria e di segreteria sono determinati dalla Giunta dell'Unione in osservanza all'art. 20 della L.R. 19/2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2271/2016 e sono introitati direttamente all'Unione su apposito capitolo di Bilanci.

3. Tali somme contribuiscono a finanziare il costo dell'Servizio e sono soggette a rendicontazione finale.

ARTICOLO 6 - ACCORDI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

1. Il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R. 19/2008 siano esercitate dai Comuni, anche attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, n. 1804 del 03/11/2008 e n. 120 del 09/02/2009. Al fine di definire, in via anticipata, la data di

decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica verrà sottoscritto un apposito accordo con la Regione Emilia Romagna così come previsto dallo stesso comma 3 dell'art. 21 della LR 13/2015.

ARTICOLO 7 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SISMICA ASSOCIATO

1. Il SSA è inserito all'interno dell'Area Servizi al Territorio dell'Unione.
2. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal Nucleo tecnico di coordinamento costituito dai Responsabili delle strutture tecniche dei Comuni designati dal Sindaco.
3. In ordine alla presente convenzione, il Nucleo tecnico di coordinamento sovrintende a:
 - Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
 - Monitoraggio dell'attività del SSA in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
 - Supporto al SSA mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;
 - Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione del SSA.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. L'Unione esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, del Servizio Sismica Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale, come previsto dagli artt. 10 e 11.
3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
4. L'Unione attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività trasferite dai Comuni.

ARTICOLO 9 - SEDE

1. La sede organizzativa ed amministrativa è individuata presso il Comune di Castelfranco Emilia.

La Giunta dell'Unione potrà individuare ulteriori presidi specifici all'interno del proprio territorio, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Servizio Sismica Associato.

ARTICOLO 10 - DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio, trasferito, comandato dai comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'articolo n 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono determinati nell'ambito dei documenti di programmazione delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dei servizi "Gestione risorse umane", nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il Dirigente dell'area e il Responsabile del SSA presentano proposte organizzative, atte ad individuare la ripartizione delle diverse competenze e responsabilità all'interno del servizio, la ripartizione delle competenze e delle attività da svolgere, nonché atte a verificare la congruità delle risorse umane assegnate in funzione dei carichi di lavoro, delle competenze attribuite e della funzionalità del servizio.

ARTICOLO 11 - ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione vengono sostenute dall'Unione, con fondi propri e fondi trasferiti dai comuni secondo il seguente criterio percentuale: Bastiglia 3,31% - Bomporto 16,03% - Castelfranco Emilia 36,95% - Nonantola 22,32% - Ravarino 11,66% - San Cesario sul Panaro 9,74%, corrispondente alla media delle pratiche presentate nel periodo 2010/2017. Il periodo di riferimento comprende sia il primo anno a regime (2010), in cui è iniziato l'esercizio delle funzioni mediante avvalimento delle strutture regionali, sia l'ultimo anno utile (2017). Lo stesso periodo comprende anche gli anni delle calamità naturali (terremoto e alluvioni), che hanno condizionato l'attività edilizia dei comuni.

2. La ripartizione sopra riportata, trova applicazione fino al 31/12/2023.

3. Nell'ambito dei documenti di programmazione finanziaria da adottare per l'esercizio 2024 i criteri potranno essere confermati, o rideterminati, tenuto conto delle pratiche gestite per ciascun ambito territoriale nel periodo precedente, anche alla luce degli effetti prodotti dalla nuova legge

urbanistica regionale e dei nuovi strumenti di pianificazione.

4. La gestione finanziaria del Servizio Sismica Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

5. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

– l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Servizio Sismica Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

– il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

6. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell'Servizio Sismica Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

7. Ogni qual volta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Servizio Sismica Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate ai commi 5 e 6.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all'Servizio Sismica Associato.

8. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell'Servizio Sismica Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

9. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.

11. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all'Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune specificata nel comma 1.

12. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni aderenti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

13. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

14. Le spese per la disponibilità della sede, dell'ufficio (utenze, arredi, ecc) verranno suddivise fra gli enti firmatari della convenzione, in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento. La spesa complessiva per disponibilità dei locali è quantificata in base all'importo standard al metro quadrato, definito annualmente dalla giunta dell'Unione e indipendente dall'ubicazione e dalle caratteristiche degli immobili in concreto utilizzati”.

ARTICOLO 12 - DURATA

L'esercizio unificato della gestione associata del Servizio decorre dal 01.09.2018 ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Sorbara.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità previste in caso di recesso.

ARTICOLO 13 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Comuni del Sorbara per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione Comuni del Sorbara, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio, anche ubicati presso poli comunali devono essere nominati “incaricati del trattamento” da parte del Responsabile del trattamento.

3. L'Unione Comuni del Sorbara si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella Convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

4. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

5. Il Responsabile del trattamento consente l'accesso, previa istruttoria formalizzata, di ciascun

Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune detenuti e conservati presso l'Unione Comuni del Sorbara, anche ai sensi del D.Lgs. n° 196/03 e s.m.i, è disciplinato, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del trattamento dei dati in forma associata giusta Convenzione approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione n.5 del 21.05.2018, dai Comuni medesimi, i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione per i provvedimenti tecnici di competenza.

ARTICOLO 14 - RECESSO, REVOCA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 28 dello Statuto si prevede quanto segue:

Recesso

Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione ne prende atto. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dal secondo anno finanziario dall'esecutività della deliberazione di recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle eventuali dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei comuni. In ogni caso, il Comune recedente non può fare valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

Revoca del trasferimento delle funzioni

La revoca all'Unione di funzioni/servizi già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati entro il mese di aprile di ogni anno e

ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

La revoca anticipata di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 21/2012 è deliberata dai Consigli di tutti i Comuni.

Nel caso di revoca del trasferimenti di funzioni o servizi conferiti, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- b) la destinazione delle risorse strumentali e umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
- c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni.

A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni precedentemente conferite, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione/servizio.

Lo scioglimento avrà efficacia a partire dal secondo anno finanziario successivo all'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà

assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ARTICOLO 16 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civili ed alla normativa vigente.

ARTICOLO 17- REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto composto da numero quindici (15) pagine, scritte per intero, sarà soggetto a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, no 131 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bastiglia

Il Sindaco Francesca Silvestri

Per il Comune di Bomporto

Il Vicesindaco Marcello Mandrioli

Per il Comune di Castelfranco Emilia

Il Sindaco Stefano Reggianini

Per il Comune di Nonantola

Il Sindaco Federica Nannetti

Per il Comune di Ravarino

Il Sindaco Maurizia Rebecchi

Per il Comune di San Cesario sul Panaro

Il Sindaco Gianfranco Gozzoli

Per l'Unione Comuni del Sorbara

Il Presidente Alberto Borghi